

SENATO DELLA REPUBBLICA  
——— XIX LEGISLATURA ———

**Giovedì 26 giugno 2025**

**alle ore 9,30**

**321<sup>a</sup> Seduta Pubblica**  
———

**ORDINE DEL GIORNO**

**I. Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:**

Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*prima deliberazione del Senato*) (*voto finale con la presenza del numero legale*) **(1353)**

**II. Interrogazioni** (*testi allegati*)

**III. Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento** (*testi allegati*) (*alle ore 15*)

## INTERROGAZIONI

### INTERROGAZIONE CON CARATTERE D'URGENZA SULLE MISURE CONTRO I RISCHI DEL GIOCO D'AZZARDO

(3-01299) (31 luglio 2024)

CROATTI, PIRRO, TURCO, NAVE, LICHERI Sabrina, MAZZELLA, BEVILACQUA, SIRONI, DAMANTE, LICHERI Ettore Antonio, DI GIROLAMO, PIRONDINI, LOPREIATO, PATUANELLI - *Ai Ministri per lo sport e i giovani e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il gioco d'azzardo rappresenta una grave piaga sociale che colpisce in modo particolare i giovani;

le sponsorizzazioni da parte di società di scommesse sportive rappresentano un veicolo di promozione del gioco d'azzardo estremamente efficace, in grado di influenzare negativamente le scelte e i comportamenti dei minori;

considerato che:

il calcio, uno degli sport più seguiti e amati in tutto il mondo, rappresenta un terreno fertile per la proliferazione di tali sponsorizzazioni;

l'ultimo eclatante e preoccupante caso è quello dell'Inter e della ricca sponsorizzazione del colosso del *bet*, Betsson Sport. La squadra, a partire dalla prossima stagione agonistica, avrà un nuovo *sponsor* sulle maglie che richiama direttamente il mondo del gioco d'azzardo, in quanto Betsson Sport è ufficialmente un sito di *infotainment* (informazione e intrattenimento), ma fa parte della nota Betsson group, una società di scommesse che opera da decenni in oltre 20 Paesi distribuiti in tre continenti;

il *logo* del *brand* sarà presente sulle maglie nerazzurre della prima squadra maschile per tutti gli impegni sia nazionali (campionato e coppa Italia) sia internazionali (come Champions league e mondiale per *club*). I ragazzi e i bambini che indosseranno le magliette dei propri idoli diventeranno loro malgrado *testimonial* dei marchi dei signori dell'azzardo presenti sulla divisa;

considerato inoltre che:

il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (detto “decreto dignità”), all'art. 9 prevede il divieto assoluto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, indipendentemente dal mezzo utilizzato;

nel 2019 l’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (AGCOM) ha pubblicato le linee guida sulle modalità di implementazione del divieto, concedendo una delega a giudizio degli interroganti non necessaria, in quanto chiunque voglia esercitare il proprio diritto di giocare d’azzardo ha già a disposizione strumenti e spazi sufficienti per conoscere quote e offerte commerciali legali, senza la necessità di “promuovere” ulteriormente queste informazioni in programmi sportivi;

sulla scia di questa deroga, sono nate decine di siti di *infotainment* che non pubblicano contenuti sulle scommesse ma le richiamano in modo palese;

considerato infine che, secondo l’ultima indagine dell’Istituto superiore di sanità, risalente al 2018, in Italia vi sarebbero 18,4 milioni di giocatori (il 36,4 per cento della popolazione maggiorenne) di cui un milione e mezzo (l’8 per cento dei giocatori) ad alto rischio, 1,4 milioni a rischio moderato e altri 2 milioni considerati a basso rischio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano adottare misure per limitare ovvero ridurre drasticamente la possibile esposizione di persone vulnerabili ai rischi del gioco d’azzardo;

se non ritengano opportuno attivare campagne di sensibilizzazione sui rischi del gioco d’azzardo, anche alla luce di quanto disposto dall’AGCOM, laddove, a parere degli interroganti, la pubblicità del gioco legale viene vista non come un fattore di rischio ma, al contrario, come un modo per arginare le pratiche illegali;

quali iniziative intendano assumere per garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di pubblicità del gioco d’azzardo.

## INTERROGAZIONE SULL'ETICHETTATURA DI PRODOTTI ALIMENTARI DERIVATI DA FARINA DI LARVE

(3-01657) (4 febbraio 2025)

BERGESIO - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste* - Premesso che:

la recente decisione dell'Unione europea di consentire l'immissione in commercio della polvere di larve intere di *Tenebrio molitor* (larva gialla della farina), trattata con raggi ultravioletti, ha riaperto un intenso dibattito all'interno dell'opinione pubblica;

la commercializzazione di insetti a scopo alimentare è stata resa possibile con il regolamento UE sui *Novel Food*, in vigore dal 1° gennaio 2018; sono tuttavia molti i dubbi legati alle procedure di produzione;

il ricorso a trattamenti con raggi UV modifica la composizione nutrizionale della farina di larve, aumentando il contenuto di vitamina D in modo artificiale. Vi sono dunque preoccupazioni in merito alla sicurezza alimentare di questo alimento, ultra trasformato e non naturale, in particolare per i soggetti allergici ai crostacei e agli acari della polvere;

la provenienza di molte di queste farine inoltre è da Paesi *extra* UE (Vietnam, Thailandia, Cina), noti per elevati livelli di allarmi alimentari;

per la tutela del *made in Italy* e della dieta mediterranea, che costituiscono un patrimonio alimentare e culturale a livello globale, e nel pieno rispetto delle scelte dei consumatori, è essenziale l'adozione di un sistema di etichettatura per l'immediato riconoscimento di questi prodotti,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire maggiore trasparenza nell'etichettatura di prodotti derivanti da farina di larve, a tutela dei consumatori nella scelta consapevole degli alimenti, e più in generale a difesa dell'agroalimentare *made in Italy*.

## **INTERROGAZIONE SULLA DENUNCIA DI *MOBBING* DI UNA DIRIGENTE SCOLASTICA PER ALCUNE SUE ESTERNAZIONI**

(3-01990) (24 giugno 2025) (già 4-02162) (11 giugno 2025)

MURELLI - *Al Ministro dell'istruzione e del merito* - Premesso che:

a seguito di articoli pubblicati da fonti di stampa, la dirigente scolastica del liceo “Montessori” di Roma avrebbe denunciato comportamenti di *mobbing* ascendente da parte di alcuni rappresentanti sindacali, per aver dimostrato interesse e apprezzamento nei confronti delle riforme messe in campo dal ministro Valditara;

tale atteggiamento, volto a colpire una preside soltanto per una posizione incline a condividere l'attività del Governo, è rappresentazione di un atto lesivo diretto alla libertà di pensiero;

considerato che:

è importante sottolineare il ruolo delle istituzioni, che hanno il dovere di difendere e tutelare i lavoratori pubblici da ogni forma di discriminazione, intimidazione o minaccia, soprattutto nel contesto scolastico, dove l'ambiente deve restare improntato al rispetto reciproco;

l'eventuale presenza di atti di *mobbing* di matrice politica o sindacale a danno di docenti e dirigenti scolastici avrebbe conseguenze gravi sull'intero sistema educativo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti avvenuti e riportati;

quali iniziative intenda adottare onde evitare la ripetizione di simili episodi in futuro.

## **INTERROGAZIONE SULL'UTILIZZO DI CRITERI CONTROVERSI PER L'AFFIDAMENTO DEI MINORI**

(3-01773) (19 marzo 2025)

VALENTE, SENSI, D'ELIA, ZAMPA, RANDO, ROSSOMANDO, CAMUSSO, GIACOBBE, ZAMBITO, VERINI, TAJANI, MALPEZZI, ROJC, NICITA, LA MARCA, MANCA, BASSO - *Ai Ministri della giustizia e per la famiglia, la natalità e le pari opportunità* - Premesso che:

si rileva, con particolare allarme, la presenza di un elevato numero di casi in cui, su esecuzione di provvedimento giudiziale nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto la disciplina delle modalità di affidamento dei minori, bambini che rifiutano di incontrare un genitore (molto spesso il padre) vengono allontanati dal genitore convivente (nella maggior parte dei casi la madre), accusando quest'ultimo di porre in essere condotte di "alienazione parentale" senza che vengano adeguatamente indagate le ragioni del rifiuto del minore di voler incontrare il genitore; spesso tale rifiuto trova ragione nelle condotte di violenza domestica poste in essere dal genitore rifiutato in danno dell'altro genitore e del figlio, nella forma di violenza diretta o assistita, che gli operatori giudiziari non accertano e gli operatori sociali sembrano voler ignorare. Questo orientamento, costante e reiterato, appare motivato dalla mancanza di formazione specializzata e dalla persistenza di stereotipi di genere;

nella "Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale", approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, nella seduta del 20 aprile 2022 nella XVIII Legislatura, la Commissione aveva stigmatizzato il ricorso alla nozione dell'"alienazione parentale" per motivare gli allontanamenti forzosi dei bambini dalle madri, criticando l'utilizzo, per la valutazione delle capacità genitoriali, "di riferimenti a costrutti ascientifici ed a diagnosi non asseverate, ovvero non desunte da un valido percorso diagnostico definito e condiviso dalla comunità scientifica e comunque non direttamente incidenti sulla capacità genitoriale";

in relazione all'allontanamento forzoso dei minori, la Commissione femminicidio auspicava, nella citata Relazione, l'introduzione di "disposizioni che disciplinino l'esecuzione dei provvedimenti di affidamento e collocamento dei minori con espresso divieto di disporre il prelievo forzoso dei minori al di fuori delle ipotesi di rischio di attuale e grave pericolo per l'incolumità fisica del minore stesso";

la riforma Cartabia del processo civile del 2022, introducendo un rito unificato per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, ha inserito specifiche disposizioni per la trattazione dei procedimenti con allegazioni di violenza, ribadendo la necessità di un'istruttoria autonoma sui fatti di violenza in modo da

poter accertare, già dalle fasi iniziali del giudizio e prima dell'adozione dei provvedimenti provvisori, “anche solo a livello di fumus, l'allegazione di violenza sia fondata o meno”, senza rinviare al consulente e alle sue teorie, comprese quelle a-scientifiche, la valutazione della sussistenza di un ipotetico conflitto, imponendo all'organo giudicante di tenere rigorosamente distinto l'accertamento dei fatti di violenza, compito rimesso al giudice, dalle valutazioni dei consulenti;

la riforma inoltre ha previsto l'ascolto diretto del minore, evitando l'ingresso nel giudizio di interpretazioni cliniche dei consulenti fondate su ipotesi indimostrabili di condizionamenti del minore, mentre nella maggioranza dei casi attribuiti alla madre alienante nell'articolo 473-*bis*.25 è stato espressamente previsto che le consulenze devono essere fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica; questi principi sono stati di recente richiamati e puntualizzati dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 4525/2025;

ciononostante, nelle aule giudiziarie del nostro Paese da anni continuano a permanere prassi fondate sul costrutto dell'alienazione parentale per giustificare l'allontanamento coattivo di minori dalla madre anche nei casi conclamati di violenza domestica; queste prassi non riconoscono la violenza ma puniscono le madri falsamente giudicate come alienanti e incidono negativamente sulla integrità psico-fisica dei figli, i quali si trovano a subire un allontanamento traumatico da un genitore accidentale, solo per essere riavvicinati all'altro genitore, il padre, il più delle volte rifiutato per comportamenti violenti, autoritari e maltrattanti;

da quanto risulta agli interroganti, in almeno dieci casi, minori sono stati allontanati coattivamente dalle madri ritenute alienanti; tutti i decreti di allontanamento sono stati emessi richiamando nelle motivazioni le conclusioni di consulenze tecniche d'ufficio che suggeriscono il trattamento dettato per la Sindrome da alienazione parentale o costrutti analoghi, che prevede l'allontanamento del minore dalla madre convivente, in assenza di patologie psichiatriche della stessa, l'isolamento del minore in una struttura e il riavvicinamento forzoso al padre, per affermare il diritto alla bigenitorialità non verificando i possibili traumi che questa “esecuzione forzata” può produrre in capo al minore,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario adottare con urgenza iniziative, anche a carattere normativo, volte a stabilire che nei procedimenti di affidamento dei minori siano rispettate le prescrizioni di divieto di ricorso a teorie prive di validazione scientifica quali quelle sull'alienazione parentale, che siano rispettati i diritti dei minori a non essere traumatizzati con pratiche fuori dello stato di diritto, non asseverate per altro dal contesto scientifico e sanitario;

se non ritengano opportuno istituire una Commissione interministeriale, dando seguito alla proposta della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio approvata all'unanimità nella XVIII Legislatura, che esamini

l'attuale condizione di tutti i minori allontanati coattivamente dalla loro abitazione, dal loro contesto abituale di vita e dalla loro madre, valutando le conseguenze e gli effetti di queste pratiche sui minori e sul genitore dal quale i figli sono stati forzatamente allontanati.

## **INTERROGAZIONE SULLE CRITICITÀ RISCONTRATE NELL'AVVIO DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO**

(3-01887) (13 maggio 2025)

BASSO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il 1° gennaio 2025, a seguito del decreto del Ministero della giustizia 27 dicembre 2024, n. 206, è entrato in vigore il processo penale telematico;

la conseguente introduzione dell'applicativo “App 2.0”, funzionale alla gestione digitale degli atti giudiziari, ha generato *caos* e disfunzioni in numerosi tribunali italiani con temporanea sospensione dell'utilizzo dell'applicazione, che ha forzato un ritorno al sistema analogico che ha generato rallentamenti e blocchi, nonché l'impossibilità di consultare i fascicoli digitali e di visionare gli atti che pur risultando “pervenuti” non possono essere aperti;

diverse Procure, inclusa quella di Roma, hanno interrotto l'utilizzo dell'applicazione a causa del malfunzionamento e della mancanza di intese tecnico-organizzative, disponendo quindi il deposito di atti e documenti in formato analogico;

a segnalare la criticità della situazione sono stati i magistrati, i quali hanno riscontrato errori nel sistema che in alcuni casi non li ha riconosciuti, e gli avvocati, che hanno lamentato un allungamento dei tempi delle procedure e conseguenti disagi per i cittadini;

l'Associazione nazionale magistrati ha definito “disastroso” il bilancio del primo giorno di utilizzo dell'applicazione, mentre l'Unione delle camere penali italiane ha denunciato una disparità di trattamento tra magistrati e avvocati;

il Ministro della giustizia, Carlo Nordio, ha invece minimizzato i problemi, definendoli “normali difficoltà legate all'evoluzione tecnologica”;

a contribuire all'insorgere delle problematiche, è stata la mancanza di un'adeguata sperimentazione del sistema, nonché il fatto che le aule non siano state adeguatamente attrezzate in vista del processo di digitalizzazione del settore giustizia, fattore che impedisce oggi al sistema di garantire lo scambio telematico di documenti nel corso delle udienze;

a evidenziare il fallimento del sistema digitale introdotto, la Cassazione ha stabilito con sentenza che il mancato deposito telematico non rappresenti causa di nullità;

considerato inoltre che:

la digitalizzazione del processo penale, inizialmente intesa come strumento di semplificazione e velocizzazione delle procedure, si è trasformata al contrario in un ostacolo per l'amministrazione della giustizia;

le disfunzioni riscontrate compromettono, infatti, il regolare svolgimento dei processi e il diritto alla difesa garantito dalla Costituzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno disporre una sospensione generalizzata del processo penale telematico su tutto il territorio nazionale fino a quando non saranno risolte le criticità segnalate, al fine di tutelare il corretto esercizio del diritto di difesa;

quali ritenga che siano i tempi necessari ad una sperimentazione adeguata del sistema, al fine di tenere conto delle criticità riscontrate e di tutte le segnalazioni provenienti dagli operatori del diritto;

se non ritenga necessario risolvere le problematiche strutturali relative all'infrastruttura tecnologica dei tribunali, a partire dai problemi di connessione e dalla mancanza di attrezzature adeguate;

quali misure intenda adottare al fine di evitare che si ripetano situazioni simili in futuro, impegnandosi a monitorare l'impatto che le innovazioni tecnologiche hanno sull'amministrazione della giustizia;

quali misure intenda, inoltre, implementare al fine di assicurare un'adeguata formazione agli operatori del diritto (magistrati, cancellieri e avvocati) sull'uso del sistema telematico, così da garantire un servizio che possa essere effettivamente di supporto alle attività delle professionalità del settore giustizia.

## **INTERROGAZIONI SULL'ACCESSO DELLE IMPRESE AL "FONDO NUOVE COMPETENZE" E L'EROGAZIONE DEI RIMBORSI**

(3-01988) (23 giugno 2025) (già 4-02100) (20 maggio 2025)

SCURRIA - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il Fondo Nuove Competenze, istituito dall'articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020, rappresenta uno strumento di finanziamento per la formazione dei lavoratori durante l'orario di lavoro, attraverso il rimborso alle aziende dei costi relativi alle ore dedicate alla formazione;

tale fondo è destinato alle imprese italiane che, previa stipula di un accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro, si impegnano a formare i propri dipendenti entro termini definiti e, a seguito della rendicontazione, ricevono dall'INPS un contributo proporzionale al costo lordo orario dei lavoratori coinvolti;

la terza e attuale edizione del Fondo, chiamata anche “Competenze per le Innovazioni”, è stata avviata con il decreto direttoriale n. 439 del 5 dicembre 2024, che ha approvato l'avviso "Fondo Nuove Competenze per le Innovazioni";

tale avviso ha fissato il periodo per la presentazione delle domande di accesso al fondo dal 10 febbraio 2025 al 10 aprile 2025;

considerato che:

l'attuale edizione del Fondo Nuove Competenze, a causa delle novità introdotte, sta generando significative problematiche. In particolare, l'avviso prevede che gli accordi collettivi di rimodulazione degli orari, per le aziende iscritte a un fondo interprofessionale per la formazione continua, debbano essere redatti secondo le regole di tale fondo o, in alternativa, corredati da un accordo integrativo di condivisione del piano, siglato secondo i protocolli previsti dallo specifico fondo interprofessionale;

i fondi interprofessionali hanno adottato tempistiche e regole di presentazione molto diverse, senza un sistema di coordinamento efficace tra i fondi stessi e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, creando notevoli difficoltà operative per le aziende e gli enti formativi;

i regolamenti dei fondi interprofessionali, emanati a breve distanza l'uno dall'altro e a ridosso della data di presentazione dei progetti al Ministero, presentano regole differenti e, nel caso di alcuni tra i fondi più importanti a livello nazionale, particolarmente stringenti, tra cui l'obbligo di firma congiunta, sull'accordo di condivisione del piano, di tutte le parti sociali e datoriali costitutive del fondo (CGIL, CISL, UIL, nonché le confederazioni di riferimento come Confindustria e Confcommercio) e l'eliminazione dell'istituto del silenzio assenso;

per l'attuale fase di presentazione dei progetti ai fondi interprofessionali, la circostanza della mancata firma anche di una sola sigla sindacale o datoriale, che può essere determinata anche da fattori totalmente estranei a un giudizio di condivisione nel merito del piano formativo, determina automaticamente la decadenza dell'istanza, con la conseguenza di una perdita di un duplice contributo economico: quello del fondo interprofessionale e quello del Fondo Nuove Competenze;

ci si trova, dunque, in presenza della concentrazione di un potere ingiustificato in capo alle parti sociali e datoriali, privo di qualsivoglia contrappeso o possibilità di intervento da parte delle aziende e degli enti formativi;

gli enti formativi si sono così trovati costretti ad accelerare la preparazione della documentazione necessaria, al fine di garantire alle aziende la possibilità di accedere ai contributi del Fondo Nuove Competenze entro i termini previsti, evitando così la perdita di tali opportunità di finanziamento per la crescita delle competenze dei lavoratori, obiettivo cardine dello strumento del Fondo Nuove Competenze e degli stessi fondi interprofessionali per la formazione continua;

ciononostante, le aziende e gli enti si stanno trovando dinanzi a situazioni che, proprio in conseguenza della frequente difficoltà a ottenere riscontri da parte delle sigle sindacali e datoriali istitutive dei fondi interprofessionali, rischiano di pregiudicare l'accesso non solo al finanziamento del proprio fondo interprofessionale, ma anche del Fondo Nuove Competenze,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire una gestione efficace e coordinata delle tempistiche e delle procedure relative al Fondo, così da evitare ulteriori difficoltà per le aziende e gli enti formativi coinvolti;

come valuti l'ipotesi di estendere la possibilità di adesione al citato strumento di politica attiva, al fine di assicurare l'accesso al suddetto fondo a tutte quelle realtà che si stanno trovando dinanzi a chiusure da parte delle sigle sindacali e datoriali che, con gli attuali regolamenti di alcuni fondi interprofessionali, ne pregiudicano l'accesso.

(3-02005) (25 giugno 2025) (già 4-01936) (1° aprile 2025)

CAMUSSO, TAJANI, MALPEZZI, ZAMPA, BAZOLI, NICITA, GIACOBBE, LA MARCA, VERDUCCI, VALENTE, ZAMBITO, MISIANI, IRTO, BASSO, ALFIERI, MANCA, DELRIO, FRANCESCHELLI, MARTELLA - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il fondo nuove competenze (FNC) è un fondo pubblico cofinanziato dal fondo sociale europeo, istituito per contrastare le restrizioni causate dalla pandemia da

COVID-19 che hanno coinvolto tutte le attività economiche, con danni ingenti all'economia e al mercato del lavoro. Il FNC sostiene le imprese che hanno necessità di adeguarsi a nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali e in caso di progetti di investimento strategico o di transizione industriale, e che necessitano a questo fine di formare nuove competenze per i propri lavoratori e lavoratrici;

in particolare, come riportato dal sito ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, "gli interventi del Fondo Nuove Competenze prevedono il riconoscimento di contributi finanziari ai datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro, destinati a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori. Il Fondo rimborsa il costo delle ore di lavoro impiegate nella formazione, facilitando così l'innalzamento del capitale umano e offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove competenze utili per affrontare le mutevoli condizioni del mercato del lavoro";

pertanto, grazie ai contributi statali e al supporto del FSE, PON SPAO, gestito da ANPAL, le imprese possono destinare parte dell'orario lavorativo alla formazione del personale, beneficiando del rimborso delle ore di stipendio dedicate. ANPAL è responsabile dell'emanazione degli avvisi pubblici, della valutazione delle domande, dell'assegnazione e trasmissione dei finanziamenti all'INPS, oltre che del monitoraggio e controllo della spesa;

l'intervento del FNC è stato riconosciuto come operazione di importanza strategica nel programma nazionale "Giovani, donne e lavoro" 2021-2027;

dopo il primo avviso pubblicato nel 2020, il fondo è stato rifinanziato nel settembre 2022, dando il via alla seconda edizione, che ha visto un'ampia partecipazione da parte delle imprese;

con il decreto direttoriale n. 439 del 5 dicembre 2024, è stato inoltre approvato l'avviso fondo nuove competenze 3 - competenze per le innovazioni, con una dotazione finanziaria complessiva di 731 milioni di euro, integrabili con altre fonti. Le domande per la terza edizione potranno essere presentate sulla piattaforma "MyANPAL" dal 10 febbraio al 10 aprile 2025;

considerato che:

nonostante la consistente partecipazione alla seconda edizione del FNC, da quanto risulta agli interroganti, dopo oltre un anno dalla sua conclusione, numerose aziende non hanno ancora ricevuto i rimborsi dei fondi allocati per le ore di formazione sostenute, né comunicazioni ufficiali dal Ministero sulle tempistiche di erogazione o relative alla conclusione delle procedure;

tale situazione sta generando un clima di incertezza e creando difficoltà economiche per molte imprese, rischiando di comprometterne la partecipazione alla terza edizione, con ripercussioni sul proseguimento dei percorsi formativi già avviati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei ritardi nei rimborsi relativi alla seconda edizione del FNC e delle conseguenze che questi stanno avendo sulle imprese, sui lavoratori coinvolti, e sugli obiettivi che il FNC si propone di conseguire nella cornice della missione 5 componente 2 “politiche per il lavoro” del PNRR;

quali iniziative siano state adottate per accelerare le procedure di rimborso alle imprese, soprattutto considerando l'imminente conclusione delle domande per la terza edizione del FNC.

## **INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ART. 151-BIS DEL REGOLAMENTO**

### **INTERROGAZIONE SULL'OBBLIGO DI REIMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI CON TARGHE DETERIORATE**

(3-02000) (25 giugno 2025) (già 4-01865) (26 febbraio 2025)

UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON, FLORIDIA Aurora,  
DURNWALDER - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

ai sensi dell'articolo 100 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, gli autoveicoli, i motoveicoli, i rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione (commi 1, 2, 3 e 4) e con caratteristiche rifrangenti (comma 5);

alla consegna delle targhe, le cui caratteristiche costruttive, dimensionali, cromatiche e di leggibilità sono stabilite con apposito regolamento, provvede direttamente l'Istituto poligrafico dello Stato;

i dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili e quando, a causa del deterioramento, non lo sono più, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una nuova immatricolazione del veicolo (articolo 102, comma 4), con le procedure indicate nell'articolo 93 del codice della strada per la prima immatricolazione;

per la violazione degli obblighi sulla regolarità della targa, infatti, sono previste sanzioni che vanno dal pagamento di una somma da 42 a 173 euro, in caso di circolazione con una targa non chiaramente e integralmente leggibile (articolo 102, comma 7) e, da 26 a 102 euro, quando la targa è deteriorata al punto da perdere le caratteristiche di rifrangenza, cui si aggiunge, in questo caso, la sanzione accessoria del ritiro della targa (articolo 100, commi 13 e 15) e il conseguente fermo amministrativo del veicolo (articolo 216, comma 1);

considerato che:

spesso accade, a seguito di un incidente o soprattutto in sede di revisione dei veicoli, che emerge la necessità di sostituire le targhe a causa o della scarsa leggibilità dei dati alfanumerici relativi all'immatricolazione o del precoce deterioramento delle caratteristiche di rifrangenza anche di una sola delle targhe;

l'ispezione relativa al deterioramento delle targhe viene effettuata mediante un controllo meramente visivo e non è standardizzata da una procedura di misurazione tecnica, il che non consente agli operatori di avere dei parametri uniformi, che dovrebbero invece essere stabiliti con apposito regolamento ministeriale e applicati su tutto il territorio nazionale;

di conseguenza, per non incorrere nelle sanzioni, i proprietari dei veicoli si vedono costretti a richiedere una reimmatricolazione, al solo fine di ottenere nuove targhe leggibili e quindi regolari ai sensi delle disposizioni di legge, con la conseguenza di dover poi modificare anche la carta di circolazione e il contratto relativo alla polizza assicurativa;

peraltro, i costi amministrativi totali attualmente previsti per una nuova immatricolazione, tenuto conto degli emolumenti e dei diritti relativi alla registrazione presso la motorizzazione civile e il pubblico registro automobilistico, delle imposte di bollo e del costo delle targhe, a seconda delle caratteristiche dimensionali relative alla tipologia di veicolo, ammontano a 140 euro circa, cui si aggiungono eventuali costi per il servizio di intermediazione qualora il proprietario dovesse rivolgersi a uno sportello telematico dell'automobilista dell'ACI o a un'agenzia di pratiche auto per il disbrigo delle procedure;

la previsione di un obbligo di reimmatricolazione del veicolo a causa di un mero deterioramento anche di una sola delle targhe, con conseguente carico di tutti i costi relativi, è un inutile aggravio non solo procedurale, sebbene i procedimenti siano ormai espletabili per via telematica, ma soprattutto economico per i cittadini;

sarebbe sufficiente, infatti, prevedere la possibilità di richiedere un semplice duplicato di entrambe o anche di una sola delle targhe eventualmente deteriorate o non più rifrangenti, in modo da ridurre i costi amministrativi sostenuti dagli utenti, cosa che peraltro già avviene in altri Paesi europei, come la Germania, dove le procedure sono notevolmente più semplici e gli oneri significativamente più bassi;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno uniformare le procedure di controllo delle targhe in sede di revisione dei veicoli e introdurre nel codice della strada un'apposita disposizione normativa che consenta ai proprietari dei veicoli, per i casi di targhe non più leggibili, a causa del deterioramento o della perdita delle caratteristiche di rifrangenza, di richiedere un semplice duplicato, senza dover sostenere gli oneri procedurali e soprattutto amministrativi, dovuti all'obbligo di reimmatricolazione dei veicoli, sui quali peraltro attualmente gravano, per i casi di violazione, anche pesanti sanzioni.

## **INTERROGAZIONE SULL'INTRODUZIONE DI DISPOSIZIONI ORGANICHE IN TEMA DI RIGENERAZIONE URBANA**

(3-01997) (25 giugno 2025)

GASPARRI, ROSSO, DAMIANI, DE ROSA, FAZZONE, GALLIANI, LOTITO, OCCHIUTO, PAROLI, RONZULLI, SILVESTRO, TERNULLO, TREVISI, ZANETTIN - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

presso la 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) del Senato è in discussione un testo unificato di 8 disegni di legge (di cui due di Forza Italia) sulla rigenerazione urbana;

promuovere la rigenerazione urbana significa fermare il consumo del suolo, rivitalizzare i nuclei urbani in termini socio-economici, dare vita a città sostenibili e a misura d'uomo;

ma è il momento di fare ancora un passo in più, sostenendo quella che si potrebbe definire “rigenerazione evolutiva”. L'obiettivo, infatti, non è riqualificare edifici o quartieri per riportarli allo stato iniziale, tipico dell'epoca in cui sono stati realizzati. Bisogna piuttosto farli evolvere nel segno della sostenibilità, affinché, attraverso una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, le periferie non siano più abbandonate a loro stesse e le città siano caratterizzate da tanti centri, oltre a quelli storici;

entro il 2050 bisognerà abbattere le emissioni inquinanti e la rigenerazione urbana è la strada maestra per farlo. Ecco perché serve una legge quadro nazionale che individui principi e obiettivi comuni, senza eliminare la facoltà delle Regioni e dei Comuni di approfondire secondo le proprie peculiarità;

quanto alle risorse, sono necessari incentivi che siano sostenibili per i conti pubblici e stabili temporalmente, posto che serve una prospettiva ventennale che consenta un'adeguata programmazione degli interventi;

contemporaneamente, è necessario sensibilizzare i cittadini sull'importanza della riqualificazione, che serve non solo a tutelare l'ambiente, ma anche a generare sensibili risparmi economici in termini energetici;

per la prima volta sarà possibile anche demolire sia edifici pubblici, che edifici privati. E si potranno ripensare (il Comune, insieme agli investitori privati) interi quartieri o parti di quartiere, ridisegnandoli completamente in base ai criteri del terzo millennio;

la rivoluzione della rigenerazione implica la valorizzazione delle periferie per rimettere l'uomo al centro, abbandonando la concezione di quartiere dormitorio tipica del secolo scorso;

va inoltre ricordato che sostenere il settore delle costruzioni, che contribuisce al 5-7 per cento del PIL, significa attivare l'intera economia, posto che l'edilizia muove molti altri settori collegati (che valgono almeno il 20 per cento del PIL) come materiali da costruzione, manifattura, servizi professionali, trasporti e logistica, commercio, energia, rifiuti e smaltimento, tecnologie e innovazione, turismo;

importanti risorse economiche sono state inserite nel PNRR: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è titolare del programma innovativo sulla qualità dell'abitare (PINQuA), che ha una dotazione di 2,8 miliardi di euro per interventi di edilizia sociale e rigenerazione urbana e il Ministero dell'interno è titolare di 3 investimenti di rigenerazione urbana, 2 miliardi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, 900 milioni per piani urbani integrati - progetti generali e 272 per piani urbani integrati - fondo dei fondi della Banca europea per gli investimenti;

il Governo ha, di recente, creato il fondo nazionale per la rigenerazione urbana e stanziato le prime risorse economiche, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2025 e 30 milioni per il 2026, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

per rendere la legge sulla rigenerazione urbana efficace, bisogna che abbia una programmazione delle risorse almeno decennale, come proposto in sede di esame nella Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica del Senato, dove si prevedono 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037, che incentivino anche gli investimenti privati, creando un conveniente moltiplicatore delle risorse pubbliche,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda accompagnare l'approvazione del testo parlamentare della legge sulla rigenerazione urbana e quali risorse intenda mettere in campo, per renderla uno strumento efficiente ed adeguato a programmare interventi sui territori, da parte dei Comuni e delle Regioni e delle Province autonome, per affrontare in modo strutturale le tematiche legate a città più belle, più moderne, più efficienti e più vivibili.

## **INTERROGAZIONE SULLE DICHIARAZIONI DEL MINISTRO DELLE IMPRESE RELATIVE AL PROGRAMMA NUCLEARE IRANIANO**

(3-02004) (25 giugno 2025)

PAITA, SCALFAROTTO, FREGOLENT - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy* - Premesso che:

il 1° maggio 2018, attraverso i propri canali *social*, il Ministro in indirizzo ha sostenuto come non ci fosse alcuna prova, come sosteneva il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che l'Iran non rispettasse gli accordi sul nucleare siglato nel 2015, insinuando come tale strategia fosse finalizzata a giustificare la decisione del Presidente americano, Donald Trump, di uscire dagli accordi sul nucleare iraniano;

organi di stampa riportano che pare che il Ministro, all'epoca, avesse dei rapporti con il regime iraniano per via di una sua ex società che forniva consulenza alle imprese che volevano investire in Iran;

l'attuale crisi in Medio Oriente sta rischiando di mettere in serio pericolo le imprese italiane site in quelle zone ed eventuali ambiguità circa la posizione del Governo italiano sul conflitto, soprattutto se riguardanti il dicastero deputato allo sviluppo economico del Paese, impone chiarezza;

è necessario che il Ministro in indirizzo confermi, o meno, se abbia interessi personali sullo sviluppo della crisi israelo-iraniana, anche al fine di fugare qualsiasi dubbio circa la strategia del Governo rispetto ai settori e comparti produttivi interessati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che anche il successivo attacco israeliano all'Iran non sia giustificato dal mancato rispetto degli accordi sullo sviluppo del nucleare, quale sia l'impatto che la crisi in Medio Oriente avrà sulle imprese italiane e quali iniziative intenda adottare per mitigarne l'impatto e se attualmente, visto l'incarico da Ministro che ricopre, intenda confermare la propria posizione espressa via *social* sull'operato del Presidente americano sopra riportata.

## INTERROGAZIONE SUGLI ESITI DI ALCUNI TAVOLI DI CRISI AZIENDALE APERTI PRESSO IL MINISTERO

(3-01996) (24 giugno 2025)

SALVITTI, BIANCOFIORE - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy* -  
Premesso che:

numerose sono le crisi aziendali salite agli onori della cronaca negli ultimi mesi, tra le quali si segnalano talune vertenze di particolare complessità, per le quali sono stati attivati dei tavoli di crisi presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

si fa riferimento *in primis* a Diageo Italia S.p.A., azienda *leader* nel settore delle bevande alcoliche *premium*, con sede produttiva a Santa Vittoria d'Alba (Cuneo), che ha comunicato l'intenzione di cessare definitivamente l'attività produttiva e di avviare la procedura di licenziamento collettivo dei 349 lavoratori;

analoga situazione gestita con successo dal Ministero ha riguardato "La Perla", storico marchio della moda italiana fondato a Bologna nel 1954 che rappresenta un'eccellenza del *made in Italy* nel settore della *lingerie* di lusso, simbolo di eleganza, artigianalità e creatività riconosciuto a livello globale. Nel corso degli anni, il gruppo La Perla ha attraversato una lunga e complessa crisi industriale e finanziaria, culminata in diverse procedure di liquidazione giudiziale e amministrazione straordinaria, che hanno messo a rischio la continuità produttiva e il futuro occupazionale di oltre 200 lavoratrici e lavoratori;

l'azione del Ministero, da ultimo, ha scongiurato la chiusura degli stabilimenti di Dema S.p.A., storica azienda attiva nella progettazione e produzione di componenti per aeromobili, con sedi a Somma Vesuviana (Napoli), Brindisi e Paolisi (Benevento), interessata da una lunga crisi industriale e finanziaria, culminata nel ricorso al concordato in continuità,

si chiede di sapere:

quali iniziative siano state promosse dal Ministro in indirizzo per favorire la positiva risoluzione delle vertenze Diageo, La Perla e Dema, in modo da assicurare la tutela occupazionale e la continuità produttiva dei rispettivi stabilimenti produttivi;

quali siano le prospettive industriali dei tre gruppi citati.

## **INTERROGAZIONE SULLA CONTINUITÀ DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI EUROPAM**

(3-01993) (24 giugno 2025)

MURELLI, BERGESIO, PUCCIARELLI, ROMEO - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy* - Premesso che:

la società Europam, con sede a Genova, sta attraversando una grave crisi nella distribuzione di carburante ai propri impianti, con conseguenze negative per i gestori e per i clienti, questi ultimi sottoposti a continui disservizi;

in particolare, nelle settimane scorse, le pompe di benzina di Europam in Emilia-Romagna, ma ancora prima in Piemonte e in Liguria, hanno ricevuto forniture di carburante a singhiozzo, con disagi soprattutto per le zone di montagna dove il servizio è di fondamentale importanza per la collettività;

l'azienda non ha fornito alcuna spiegazione in merito, lasciando presagire che la crisi abbia cause di natura più strutturale;

il protrarsi della situazione sta gettando i gestori nello sconforto, determinando un clima di assoluta incertezza per il futuro, anche a causa della mancanza di rassicurazioni da parte dell'azienda sulla continuità di servizio degli impianti;

ad essere in pericolo è la sopravvivenza stessa degli impianti di distribuzione; un'eventuale loro chiusura avrebbe pesanti ripercussioni sulla tenuta occupazionale e sull'economia dei territori interessati,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di addivenire in tempi rapidi a soluzioni che garantiscano la stabilità e la continuità di servizio degli impianti di distribuzione di carburante di Europam e la tutela degli interessi dei lavoratori e dei gestori.

## **INTERROGAZIONE SULL'APPOSIZIONE DI UN VINCOLO DI INTERESSE CULTURALE ALLO STADIO "GIUSEPPE MEAZZA" DI MILANO**

(3-02002) (25 giugno 2025)

SIRONI - *Al Ministro della cultura* - Premesso che:

lo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano, noto come "San Siro", costituisce una delle più rilevanti infrastrutture sportive italiane sotto il profilo storico, architettonico e identitario. Inaugurato nel 1926, ha assunto l'attuale configurazione iconica a seguito delle due principali campagne di intervento: quella del 1954-1955 con la realizzazione del secondo anello ad opera dell'architetto Armando Ronca e dell'ingegnere Ferruccio Calzolari, dotato di rampe elicoidali che lo elevarono a simbolo architettonico unico, e quella del 1989-1990 (terzo anello e copertura), in occasione dei Mondiali di Italia 1990;

la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Milano, su richiesta del Comune di Milano, ha avviato un'istruttoria e con nota n. 10177 del 26 luglio 2023, indirizzata al Segretariato regionale, ha ritenuto di potere comunicare, in via anticipata, "l'impossibilità di negare la sussistenza di un interesse culturale semplice del secondo anello in vista della futura verifica" ai sensi degli artt. 10 e 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004, da effettuarsi nel 2025 al compimento dei settant'anni dalla realizzazione del secondo anello;

ciononostante il Comune di Milano ha proceduto con l'adozione di atti amministrativi finalizzati alla possibile alienazione del compendio immobiliare denominato "Grande Funzione Urbana (GFU) San Siro", comprensivo dello stesso stadio;

in particolare, in data 11 marzo 2025, le società A.C. Milan S.p.A. e F.C. Internazionale Milano S.p.A., in qualità di concessionarie e utilizzatrici dello stadio Giuseppe Meazza di Milano, hanno presentato congiuntamente una proposta di acquisto dell'Ambito GFU San Siro, ai sensi dell'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo n. 38 del 2021 (detta "nuova legge stadi");

con deliberazione n. 324 del 18 marzo 2025, la Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività conseguenti alla suddetta proposta di acquisto;

in data 25 marzo 2025, il sindaco di Milano ha convocato la conferenza dei servizi preliminare avente a oggetto la proposta relativa al compendio immobiliare "Ambito GFU San Siro", comprensivo dello stadio "Giuseppe Meazza", congiuntamente presentata, in data 11 marzo 2025, da F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Milan S.p.A. ai sensi dell'art. 4, comma 13, del decreto legislativo n. 38 del 2021 con la conclusione dei lavori e la redazione del verbale finale nel mese di maggio 2025;

considerato che:

il Comune di Milano prevede la stipulazione dell'atto di acquisto entro il 31 luglio 2025;

in sede di conferenza dei servizi preliminare, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Milano, pronunciandosi in merito al requisito di vetustà ai sensi dell'art. 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, come si evince dal parere allegato al verbale, si è limitata a prendere atto dell'unico documento fornito dal Comune, il quale attesta formalmente che "l'avvenuta ultimazione delle opere del contratto principale di realizzazione dello stesso secondo anello risulti essere il verbale di contestazione di compimento dei lavori (collaudo provvisorio) datato 10 novembre 1955 (...) parrebbe ragionevole fare riferimento a questa data, per considerare avverato il requisito di vetustà";

nello stesso parere la Soprintendenza ha tuttavia evidenziato l'esistenza di documentazione attestante che, in occasione di alcune partite, a giugno e luglio del 1955, il pubblico occupava gran parte delle tribune del secondo anello, "almeno a partire dal 29 giugno 1955, con l'amichevole Milan - Honved", sottolineando inoltre che "sembrerebbe che oltre agli spazi del primo anello, man mano che si completavano settori del secondo anello, se ne consentisse l'uso anche prima del completamento delle opere e del conseguente collaudo provvisorio";

il parere si conclude senza una decisione sul punto, rappresentando solo gli scenari allo stato possibili;

il ricorso per motivi aggiunti, notificato anche al Ministero venerdì 20 giugno 2025 dagli avvocati Dini e Bertolani nell'ambito del procedimento RG 44/2022, promosso da associazioni e cittadini milanesi e pendente al TAR Milano, puntualmente documenta che la facciata con rampe elicoidali esisteva già dalla fine del 1954; che tra giugno e luglio del 1955 oltre il 76 per cento delle tribune del secondo anello erano esistenti e occupate; che l'archivio è già pacificamente vincolato, come dichiarato dalla stessa Soprintendenza nel 2023,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuna una valutazione trasparente, documentata e puntuale in ordine alla decorrenza del vincolo di cui agli artt. 10 e 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e come intenda procedere;

se non ritenga, alla luce degli elementi già acquisiti e delle evidenze documentali, che sussistano le condizioni per l'apposizione del vincolo relazionale sullo stadio Meazza, come più volte richiesto dalla cittadinanza milanese.

## **INTERROGAZIONE SUL DECLASSAMENTO DEL TEATRO DELLA TOSCANA DI FIRENZE**

(3-02003) (25 giugno 2025)

PARRINI, BOCCIA, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI - *Al Ministro della cultura* - Premesso che:

secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, tra cui il quotidiano “la Repubblica” del 20 giugno 2025, tre commissari, Angelo Cassani, Carmelo Grassi e Angelo Pastore, della commissione consultiva del Ministero della cultura, si sono dimessi a seguito della proposta della stessa commissione di declassare il “Teatro della Toscana” da teatro nazionale a teatro della città di Firenze a causa della valutazione negativa del progetto artistico triennale 2025-2027, firmato dal direttore artistico, Stefano Massini, nominato il 15 gennaio 2025;

i tre commissari, su sette, si sono dimessi per protestare contro quella che hanno definito una valutazione pretestuosa, ingiustificata e non fondata su reali criticità artistiche;

dalle informazioni raccolte dai commissari dimissionari, risulta che, nelle riunioni precedenti a quella conclusiva del 18 e 19 giugno 2025, era stato raggiunto un accordo per mantenere al Teatro della Toscana la qualifica di teatro nazionale, applicando una riduzione di alcuni punti, motivata dalla necessità di dare tempo al direttore artistico di consolidare la progettazione nelle annualità successive;

invece, nella riunione conclusiva, tale decisione è stata modificata e al Teatro della Toscana è stato attribuito un punteggio inferiore alla soglia minima di 10 punti;

considerato che, secondo il decreto ministeriale n. 463 del 23 dicembre 2024, il progetto artistico triennale riguarda l'intero periodo 2025-2027, ma con una distinzione importante tra le annualità: a) per l'annualità 2025, è richiesto un programma completo e dettagliato in tutte le sue componenti: titoli, autori, *cast*, contratti di coproduzione, calendari e bilancio preventivo; b) per le annualità 2026 e 2027, è sufficiente una descrizione generale delle linee progettuali, senza l'obbligo di inserire titoli o contratti o altro, all'interno della stessa scheda triennale;

considerato inoltre che:

il 20 giugno, il ministro Giuli ha dichiarato che il declassamento del Teatro della Toscana è dipeso da una “valutazione tecnica” effettuata dalla commissione, affermazione non veritiera poiché l'istruttoria ministeriale si compone di tre sezioni di valutazione: 1) dimensione delle attività: parametri quantitativi (spettacoli, giornate recitative, incassi e altro), valutati tecnicamente dalla Direzione generale (fino a 30 punti); 2) qualità indicizzata: indicatori numerici derivati da dati dichiarati, anch'essi valutati tecnicamente dalla Direzione generale

(fino a 35 punti); 3) valutazione artistica, unica parte discrezionale, di esclusiva competenza della commissione consultiva, che assegna fino a 35 punti basandosi sul progetto artistico triennale;

nel caso del Teatro della Toscana è stata proprio la valutazione discrezionale della commissione a determinare l'assegnazione al progetto artistico di meno di 10 punti, soglia minima richiesta per mantenere la qualifica di teatro nazionale;

considerato altresì che:

il 21 giugno, in occasione di una visita a Firenze per lo smontaggio della gru agli Uffizi, il ministro Giuli ha attribuito la responsabilità della suddetta decisione alla “attuale *governance*” del teatro, nonostante al momento della presentazione della domanda (febbraio 2025) alla *governance* ci fosse Marco Giorgetti;

il programma firmato da Massini, nonostante a giudizio degli interroganti sia di livello senz'altro non inferiore, se non addirittura superiore, a quello dello scorso anno che aveva ricevuto 29 punti, ha ricevuto solo 9 punti, chiaro indice del fatto che, con l'assegnazione di un punteggio inferiore a 10, si è voluta colpire la scelta di Massini, importante intellettuale, di indubbi prestigio e competenza, quale direttore artistico;

la “decisione” riguardante il declassamento non è stata ancor notificata;

considerato infine che a giudizio degli interroganti quanto avvenuto rappresenta uno sfregio al patrimonio culturale italiano ed è conseguenza di un'impostazione ideologica e di ingerenze politiche nella cultura e nell'arte che, in quanto tali, dovrebbero essere libere,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire alla commissione la possibilità di proseguire i lavori di valutazione dei teatri in modo condiviso ed equilibrato, basandosi esclusivamente su elementi artistici, al fine di tutelare una realtà importantissima del patrimonio culturale italiano;

quali siano le criticità artistiche che hanno portato all'attribuzione di un punteggio inferiore a 10 punti al progetto triennale firmato da Massini e al conseguente declassamento del Teatro della Toscana;

se si intenda effettuare la pubblicazione integrale dei verbali delle sedute della commissione consultiva del Ministero della cultura.

## **INTERROGAZIONE SUL SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA ITALIANA MEDIANTE LO STRUMENTO DEL "TAX CREDIT"**

(3-02001) (25 giugno 2025)

MARCHESCHI, MALAN, COSENZA, SPERANZON, BUCALO, CAMPIONE, FALLUCCHI - *Al Ministro della cultura* - Premesso che:

numerosi sono stati, negli scorsi decenni, gli scandali legati all'utilizzo dei fondi pubblici destinati al sostegno della produzione di opere cinematografiche e audiovisive, che non hanno riscosso successo, non sono mai state proiettate nelle sale o addirittura non hanno mai visto la luce;

in particolare, il "tax credit" cinematografico o credito d'imposta per il cinema e l'audiovisivo, uno dei principali strumenti di finanziamento pubblico della produzione audiovisiva in Italia, è stato troppo spesso utilizzato in modo improprio, offrendo terreno fertile per pratiche elusive e truffe ai danni dello Stato;

nonostante il Governo attuale, pur in un quadro di finanza pubblica molto difficile, abbia mantenuto costante il livello di risorse pubbliche destinate al cinema, molti operatori hanno sollevato critiche a fronte di maggiori controlli e restrizioni introdotti per contrastare lo spreco di denaro e degli accertamenti per verificarne il corretto utilizzo;

le risorse pubbliche devono essere finalizzate al sostegno e al rinnovamento della produzione cinematografica e audiovisiva italiana, vero obiettivo del "tax credit", premiando opere meritevoli che portano lavoro, cultura e veicolano l'immagine dell'Italia nel mondo,

si chiede di sapere quali misure e iniziative siano state già adottate per prevenire e porre rimedio alla situazione esposta e quali ulteriori rimedi il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per garantire la necessaria trasparenza e il controllo sull'accesso e l'utilizzo del "tax credit".